

IL CDA DI TERNA AUTORIZZA L'EVENTUALE EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI IBRIDI

Roma, 18 gennaio 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (“Terna” o la “Società”), riunitosi oggi sotto la presidenza di Valentina Bosetti, ha autorizzato l'eventuale emissione da parte di Terna, entro il 30 giugno 2022, di uno o più prestiti obbligazionari non convertibili subordinati ibridi, di natura perpetua, per un importo massimo pari al controvalore di Euro 1.250.000.000,00 (un miliardo duecentocinquanta milioni/00) (le “Obbligazioni”), da collocare esclusivamente presso investitori istituzionali, ai sensi dell'articolo 34-ter del regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 o dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2017/1129, attraverso emissioni pubbliche ovvero collocamenti privati (private placements).

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre demandato all'Amministratore Delegato il compito di decidere in merito all'eventuale emissione delle Obbligazioni e alle rispettive caratteristiche e, quindi, di fissare per ogni emissione, tenendo conto dell'evoluzione delle condizioni di mercato, i tempi, l'importo, il prezzo, il tasso di interesse e gli ulteriori termini e condizioni, nonché le modalità di collocamento.

Il presente Comunicato Stampa (il “Comunicato”) (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né è parte di un'offerta di vendita o una sollecitazione all'acquisto delle Obbligazioni emesse dalla Società. Non è stata intrapresa né sarà intrapresa alcuna azione da parte della Società finalizzata a consentire un'offerta di vendita o una sollecitazione all'acquisto delle Obbligazioni in qualsiasi giurisdizione ove sia richiesto l'espletamento di qualsiasi adempimento a tal fine. È fatto divieto di distribuire il presente Comunicato nelle giurisdizioni ove sia richiesto l'espletamento di qualsiasi adempimento a tal fine. I soggetti che abbiano accesso al presente Comunicato sono tenuti ad informarsi in merito ai suddetti divieti e a osservarli. In particolare, il presente Comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un'offerta di vendita delle Obbligazioni negli Stati Uniti d'America né in Giappone né in Australia né in Canada e non dovrà essere distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. Le Obbligazioni non sono state e non saranno oggetto di registrazione ai sensi dello United States Securities Act del 1933, e successive modifiche (il “Securities Act”), e non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America in assenza di registrazione o di apposita esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act. Nel Regno Unito il presente Comunicato è diretto esclusivamente a (i) soggetti con esperienza professionale in materia di investimenti secondo le previsioni dell'art 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come modificato (l'“Order”), e investitori qualificati secondo le previsioni dell'art. 49(2) da (a) a (d) dell'Order, ed (ii) a coloro ai quali il presente Comunicato potrebbe comunque essere distribuito nel rispetto della legge (collettivamente “Persone Rilevanti”). Il presente Comunicato non deve essere utilizzato e su di esso non devono fare affidamento soggetti che non siano Persone Rilevanti. Qualsiasi investimento o attività di investimento a cui il presente Comunicato si riferisca è da intendersi nell'esclusivo interesse di e rivolto esclusivamente alle Persone Rilevanti e potrà essere intrapreso esclusivamente con le Persone Rilevanti. La documentazione relativa all'emissione delle Obbligazioni non è o sarà registrata presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“CONSOB”) ai sensi della normativa applicabile. Pertanto, le Obbligazioni non potranno essere offerte, vendute o distribuite al pubblico nella Repubblica Italiana eccetto che ad investitori qualificati, come definiti all'art. 2, primo comma, lettera e) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (il “Regolamento Prospetto”) all'art. 35, primo comma, lettera d) del Regolamento CONSOB No. 20307 del 15 febbraio 2018, come previsto all'art. 100 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il “Testo Unico Finanza”) e all'art. 34-ter del Regolamento CONSOB No. 11971 del 14 maggio 1999 (il “Regolamento Emittenti”), in ogni caso come di volta in volta modificati, o nelle altre circostanze previste dall'art. 100 del Testo Unico Finanza o dal Regolamento Emittenti o dal Regolamento Prospetto, in ogni caso nel rispetto di ogni disposizione normativa e regolamentare o requisito imposto dalla CONSOB o altra Autorità italiana.